

N.36278 del Repertorio

N.15513 della Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

della **ASSOCIAZIONE "IL BUCANEVE ODV"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di maggio in Messina, in via Cesare Battisti, n. 101, nello studio del notaio Bernardo Maiorana, alle ore diciassette.

Avanti a me dott. **SILVERIO MAGNO**, Notaio in Messina, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta,

E' PRESENTE

- **TAVIANO MARIA TERESA** nata a Messina il 15 dicembre 1945, residente in Messina in viale San Martino n.116 la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione "Il Bucaneve Organizzazione di Volontariato", con sede in Messina via Consolare Valeria, codice fiscale 97088820838.

Io notaio sono certo dell'identità personale del comparente il quale al presente atto premette:

- che l'associazione intende richiedere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- che, a tal fine, si è resa necessaria la convocazione della presente assemblea per apportare allo statuto le modifiche ed integrazioni necessarie;

Tutto ciò premesso da formare parte integrante e sostanziale del presente atto il comparente dichiara che per oggi, a quest'ora ed in questo luogo è stata convocata l'assemblea straordinaria della detta associazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifiche allo statuto sociale;
- 2) conseguentemente approvazione di un nuovo testo di statuto sociale;
- 3) mandato all'amministratore per la richiesta di iscrizione al RUNTS con richiesta di conseguimento della personalità giuridica;

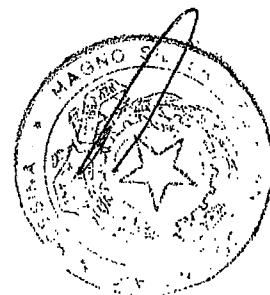
Ai sensi del vigente statuto, assume la presidenza il Presidente dell'associazione il quale invita me notaio a redigere il presente verbale per fare constare da esso quanto sarà discusso e deliberato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente constata che, oltre a lui quale socio e nella citata qualità di Presidente, sono presenti o rappresentati per delega n. 38 (trentotto) associati, sul totale di 43 (quarantatré) come da elenco che si allega al presente sotto la lettera "A".

Pertanto, a norma del vigente statuto, il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea straordinaria e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente produce il nuovo testo di statuto,

Registrazione Messina
09.06.2022
9578 IT



contenente le modifiche necessarie per ottenere l'iscrizione al RUnts e già conosciuto dai soci.

L'assemblea, ritenuta l'opportunità delle proposte, all'unanimità

DELIBERA

1) di approvare il nuovo statuto sociale nel testo che, dispensandomi il comparente dal darne lettura, si allega al presente sotto la lettera "B"

2) di dare mandato al Presidente per chiedere ed ottenere l'iscrizione della associazione al registro unico del terzo settore, delegandola ad intervenire nell'atto pubblico notarile ove si facciano risultare tutti gli elementi richiesti per tale iscrizione.

Null'altro essendovi da deliberare, poichè nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore diciassette e quarantacinque.

Le spese del presente verbale, relative e consequenziali, sono a carico dell'associazione.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Richiesto io notaio ho redatto il presente verbale da me letto al comparente, il quale lo approva.

Questo verbale è scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio su tre pagine e quanto fin qui di questa quarta di un foglio e sottoscritto alle ore diciotto.

F.to Maria Teresa Taviano

notaio Silverio Magno

Copia conforme all'originale

Messina, li

23 GIU. 2022



ALLEGATO "B"

REP.36278 RACC.15513

STATUTO

ASSOCIAZIONE "IL BUCANEVE ODV - ETS"

Costituzione

Art. 1

È costituito un Ente del Terzo Settore, in forma di Associazione disciplinata dal Codice Civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., avente la denominazione: Associazione "Il Bucaneve Organizzazione di Volontariato", ovvero in forma abbreviata **"Il Bucaneve ODV ETS"**.

L'Associazione è retta dalle regole del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, di seguito il "Codice", dal codice civile, nonché del presente statuto e si ispira agli ideali della Costituzione della Repubblica Italiana, allo spirito di azione nella salvaguardia della vita e dei beni ed ai principi della convivenza pacifica nell'ambito del pluralismo democratico.

Essa non ha fini di lucro e non privilegia alcuna fede religiosa, politica o sindacale e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale.

L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione di Volontariato" o dell'acronimo "ODV" è obbligatorio, a sensi di legge.

Sede e durata

Art. 2

L'associazione ha sede legale nel Comune di Messina, presso la Presidente pro tempore in viale San Martino n.116, e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all'estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

Il trasferimento della sede legale all'interno del comune è deliberata del Consiglio Direttivo e non costituisce variazione statutaria.

La durata dell'associazione è illimitata.

Scopi - finalità - attività

Art. 3

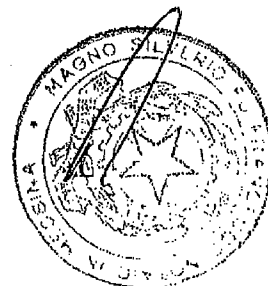
L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di protezione e tutela del bene collettivo, nel campo socio-sanitario-assistenziale.

L'associazione, con l'azione diretta, personale, spontanea e gratuita dei propri aderenti, svolge in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale, nei settori:

- a) solidarietà sociale;
- b) socio-sanitaria;
- c) promozione dei diritti civili e della persona.

L'Associazione intende perseguire le seguenti finalità:

- attività di accoglienza del bambino prematuro o con grave



patologia e dei suoi familiari;

- organizzazione e gestione di Case di Accoglienza per l'ospitalità dei familiari dei minori sottoposti a cure ospedaliere;
- sostenere anche finanziariamente le famiglie dei bambini ricoverati, che versino in comprovata difficoltà economica;
- accorciare i tempi del ricovero favorendo un rapido avvicinamento del bambino ai propri genitori per evitare così il disagio psicologico sia del piccolo sia dei genitori;
- realizzare una maggiore "umanizzazione delle cure" che porti al coinvolgimento attivo dei genitori e ad una conseguente loro maggiore presenza accanto al figlio;
- stimolare la conoscenza dei problemi dei neonati prematuri o dei neonati con gravi patologie, stimolando la sensibilità sociale verso le famiglie che vivono questa esperienza;
- costituire una rete di volontari adeguatamente preparati che coadiuvino il personale del reparto nel fornire un adeguato counseling e un supporto morale e psicologico alle famiglie;
- sostenere l'Unità Operativa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico di Messina.

Le attività sono rivolte in particolare a persone svantaggiate in ragione di condizioni personali, fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Per il raggiungimento delle finalità sopra indicate, potrà:

- svolgere un'attività di sostegno durante tutte le fasi della permanenza in ospedale: arrivo in reparto, degenza, dimissione, ritorno a casa;
- realizzare un'area relax all'interno del Reparto per rendere più confortevole la permanenza dei genitori dei piccoli ricoverati,
- realizzare una ludoteca per far vivere ai bimbi, che possono farlo, momenti di spensieratezza e di allegria;
- realizzare un sito web, uno spot televisivo, incontri radiofonici o televisivi sulle problematiche relative ai bambini prematuri o ai neonati con gravi patologie;
- creare un partenariato con altre associazioni di volontariato o anche con club cittadini;
- indire manifestazioni e iniziative volte ad un'attenta opera di sensibilizzazione e, nello stesso tempo, alla raccolta di fondi (concerti, partite di calcio, mostre mercato, ecc).

L'associazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la

diffusione del sapere scientifico.

In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà in particolare:

- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- b. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- c. compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale;
- d. esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice, attività di raccolta fondi - anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'associazione.

L'associazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del Codice, tra cui in particolare le seguenti:

- Organizzazione di eventi culturali gratuiti e/o a pagamento, nonché di viaggi e gite aventi finalità promozionali del proprio scopo di interesse generale;
- Somministrazione di alimenti e bevande in occasione degli eventi di cui sopra.

L'Associazione fa proprio e promuove al suo interno il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

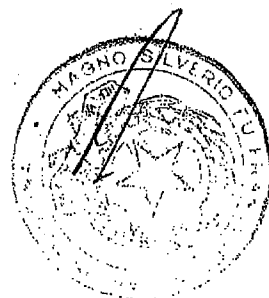
L'Associazione ed i suoi appartenenti non possono svolgere o gestire in proprio attività che risultino essere in contrapposizione con il contenuto degli articoli dello statuto e delle norme di legge.

Associati

Art. 4

Il numero minimo degli associati è quello indicato dal Codice in materia di Organizzazioni di Volontariato.

L'Associazione è costituita da tutti coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e da tutti coloro che, condividendone le finalità, desiderano contribuire con la loro opera personale volontaria e gratuita ad esaltare e



realizzare gli scopi e le finalità dell'Associazione indicate nell'art. 3 del presente statuto.

La domanda di ammissione va indirizzata al Consiglio Direttivo, che delibererà in ordine all'accettazione o al rifiuto della domanda del richiedente. In caso di rifiuto il richiedente ha facoltà di proporre ricorso, entro 30 giorni, all'assemblea degli associati.

La qualifica di associato si perde per:

- a - decesso;
 - b - mancato pagamento della quota associativa annuale;
 - c - gravi fatti a carico dell'associato;
 - d - inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, e/o di eventuali regolamenti;
 - e - comportamenti contrastanti le finalità dell'Associazione.
- L'esclusione, di cui ai punti b), c), d) ed e), è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci, la quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento contenente le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria è esercitabile dall'associato maggiore di età e solo se in regola con il versamento del contributo associativo che deve essere regolarizzato preferibilmente trenta giorni prima dell'Assemblea.

Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) Associati Fondatori
- b) Associati Onorari
- c) Associati Ordinari

La divisione degli associati nelle categorie di cui sopra non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione, in particolare, ciascun associato ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione stessa.

Art. 5

Sono Associati Fondatori coloro che hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Art. 6

Sono Associati Onorari quelle persone che meritano particolare riconoscenza dall'Associazione, vengono proclamati tali su delibera del Consiglio Direttivo.

Non sono tenuti al pagamento della quota sociale, né sono soggetti alle disposizioni degli articoli 4, 8, 10 del presente Statuto.

Art. 7

Sono Associati Ordinari tutti coloro la cui domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, verrà accettata dall'organo competente e che verseranno, all'atto

dell'ammissione, la quota sociale stabilita.

Obblighi e diritti degli Aderenti

Art. 8

Gli associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto, dei regolamenti interni e le deliberazioni adottate da gli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea entro il 30 giugno di ogni anno;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Gli Associati hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale e di votare direttamente o per delega; è ammessa una sola delega per ogni associato;
 - partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - accedere agli atti e ai registri dell'Associazione;
 - dare le dimissioni in qualsiasi momento;
 - proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
 - discutere e approvare i rendiconti economici;
 - eleggere ed essere eletti membri degli Organismi direttivi.
- Le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni criteri e parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.
- Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

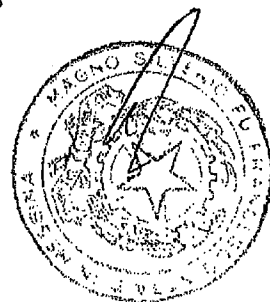
Organi dell'Associazione

Art. 9

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo e l'Organo di revisione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Tutte le cariche sono elettive ed assunte a titolo gratuito ad eccezione dell'eventuale Organo di controllo e/o Organo di Revisione nel caso in cui sia composto da Professionisti iscritti agli appositi Albi e comunque i compensi stabiliti devono essere proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze.



Assemblea degli Associati

Art. 10

L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'associazione maggiorenni aventi diritto al voto, con uguali diritti, ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Gli associati si riuniscono in Assemblea ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'Assemblea può essere convocata quando se ne ravvisi la necessità da parte del Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione, ai sensi dell'articolo 21 del Codice civile e salve le previsioni specifiche di legge, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati presenti o rappresentati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati e delibera a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, non hanno voto nelle deliberazioni riguardanti le loro responsabilità.

Per modificare lo Statuto l'assemblea straordinaria, sia in prima convocazione, sia in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata mediante comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica, diretta a ciascun associato, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione almeno 10 giorni prima di quello fissato per la convocazione.

L'intervento in Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto può essere esercitata in via elettronica purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'avviso di convocazione contiene il luogo, il giorno e l'ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno riguardante le decisioni da adottare.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- provvedere alla elezione degli organi sociali;
- approvare gli eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione proposti dal Consiglio;
- deliberare gli importi della quota associativa annuale e il termine entro il quale effettuare il versamento;

- gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dal presente Statuto, alla sua competenza.

Spetta all'Assemblea straordinaria:

- l'approvazione delle modifiche statutarie;
- la trasformazione, la fusione, la scissione;
- lo scioglimento anticipato dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo, acquisito il parere preventivo ed attuata la procedura prevista dall'art. 9 del Codice e la nomina dell'Organo di liquidazione.

Ogni associato ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro associato che sia in regola con i versamenti sociali. Ciascun delegato può essere portatore di un massimo di una delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi l'Assemblea nomina un proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Consiglio Direttivo

Art. 11

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea, tra gli associati dell'associazione iscritti nel relativo libro. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono, di norma, qualora risultino assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno tutte le volte in cui è necessario deliberare in ordine all'ammissione di nuovi soci, alla stesura del consuntivo, nonché per la fissazione delle quote sociali.

Il Consiglio è convocato mediante lettera o avviso scritto, anche tramite indirizzo di posta elettronica, o avviso affisso all'albo contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il



voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Nel caso in cui, per dimissioni o altro motivo, vengano a mancare uno o più consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere più anziano o quello rimasto in carica, deve, entro due mesi, convocare l'Assemblea per la sostituzione dei consiglieri mancanti. Nelle more della convocazione dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla sostituzione dei membri mancanti, salva, in ogni caso, ratifica dell'Assemblea appositamente convocata.

I consiglieri, così eletti dall'Assemblea o cooptati, cesseranno dalla carica congiuntamente agli altri.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione, anche eventualmente con la predisposizione di appositi regolamenti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo, entro la fine del mese di dicembre e il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più vice presidenti);
- scegliere il Segretario;
- scegliere il Tesoriere attribuendogli poteri di firma presso gli istituti di credito;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro.

Presidente

Art. 12

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

- è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione di fronte a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio;
- in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza per impedimento o cessazione della carica, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferma.

Organo di controllo e Organo di revisione.

Art. 13

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice o facoltativamente su delibera dell'Assemblea.

Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del Codice, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina. La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano al Consiglio Direttivo e all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Art. 14

Il patrimonio dell'Associazione, alla sua costituzione e successivamente, è costituito:



- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, con qualunque modalità effettuati, vengano in proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono costituite da:

- quote associative e contributi degli aderenti che sono costituiti dalla quota di ingresso una tantum, dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo, che ne determina l'ammontare;
- contributi di privati (le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione);
- contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche;
- contributi di Organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da Convenzioni;
- proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali (che saranno inseriti in apposita voce di bilancio dell'Associazione).

Il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve comunque essere in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il fondo di dotazione dell'Associazione è costituito dall'importo di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) da considerarsi patrimonio indisponibile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del Codice, ai fini del conseguimento della personalità giuridica.

Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di

recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Bilancio

Art. 15

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e quello preventivo per il successivo esercizio; entrambi devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, secondo le modalità di cui infra.

I bilanci dell'Associazione sono pubblici ed essi debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 10 (dieci) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 13 del Codice e secondo le linee guida emanate dal competente Ministero e depositati presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del Patrimonio

Art. 16

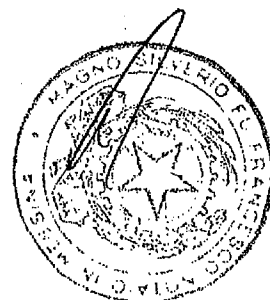
Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da un'apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali Liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 49, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Volontariato nell'Associazione

Art. 17

L'Ente si avvale delle prestazioni gratuite dei volontari



degli Associati che ne fanno parte, come di altri supporti professionali vicini all'Associazione della quale condividono lo spirito di servizio.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice.

Ai fini del Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Tutti coloro che a qualsiasi titolo prestano la propria attività di volontariato nell'ambito dell'attività dell'Ente saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto previsto della Legge.

L'Associazione può inoltre avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto delle disposizioni di legge, alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dal Codice.

Disposizioni finali

Art. 18

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto sono applicabili le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. in materia di Organizzazioni di Volontariato e di Enti del Terzo Settore nonché, per quanto non previsto e in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

F.to Maria Teresa Taviano
notaio Silverio Magno